



DECRETO DEL COMMISSARIO

N. 535 DEL 19/12/2019

OGGETTO

Approvazione del Regolamento dell'attività degli informatori scientifici all'interno delle strutture sanitarie ospedaliere ed extraospedaliere dell'A.A.S. n. 5 "Friuli Occidentale.

IL COMMISSARIO

Dott. Eugenio Possamai

nominato con D.G.R. 907 del 30.05.2019

acquisiti i pareri di competenza:

del **Vicecommissario straordinario** cui sono attribuiti i poteri e le funzioni del direttore amministrativo
dott.ssa Lorena Basso, nominato con decreto n. 2 del 12.06.2019

del **Vicecommissario straordinario** cui sono attribuiti i poteri e le funzioni del direttore sanitario *facente funzioni*
dott. Giuseppe Sclipa, nominato con decreto n. 2 del 12.06.2019

del **Vicecommissario straordinario** cui sono attribuiti i poteri e le funzioni del direttore dei servizi sociosanitari
dott. Roberto Orlich, nominato con decreto n. 2 del 12.06.2019

Preso atto dei pareri espressi dai Dirigenti che hanno curato l'istruttoria dell'atto assicurandone la regolarità tecnico-contabile

Responsabile del procedimento	Responsabile della struttura proponente
Dott. Sandro Santarossa	Dott. Sandro Santarossa
Data 18 dicembre 2019	Data 18 dicembre 2019

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Decreto n. 535 del 19/12/2019 pag. 2

OGGETTO: Approvazione del Regolamento dell'attività degli informatori scientifici all'interno delle strutture sanitarie ospedaliere ed extraospedaliere dell'A.A.S. n. 5 "Friuli Occidentale.

IL COMMISSARIO

Premesso che le "Linee annuali per la gestione del servizio sanitario e sociosanitario regionale - anno 2019", approvate in via definitiva con la DGR n. 448 del 22.03.2019, prevedono, al Punto 3.3.7 "Rapporto con le aziende farmaceutiche e biomedicali", l'adozione e l'invio, entro il 31.12.2019 alla Direzione Centrale Salute, di un Regolamento che preveda "specifiche disposizioni organizzative relativamente alle attività d'informazione svolte dalle Aziende farmaceutiche e del settore dei dispositivi medici verso tutti gli operatori sanitari al fine di favorire comportamenti uniformi, coerenti a principi di trasparenza anche con riferimento ad eventuali conflitti di interesse";

Ricordato che il Piano della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2019-2021 prevede espressamente al Punto 14.2, fra le varie misure, la Regolamentazione dell'accesso in azienda degli informatori scientifici;

Dato atto che la Direttrice FF della SC Assistenza farmaceutica e il Responsabile della Prevenzione della corruzione e Trasparenza hanno provveduto, come da documentazione agli atti, ad elaborare e condividere con le strutture aziendali interessate lo schema di *Regolamento dell'attività degli informatori scientifici all'interno delle strutture sanitarie ospedaliere ed extraospedaliere dell'A.A.S. n. 5 "Friuli Occidentale* allegato al presente provvedimento;

Atteso che il Direttore Sanitario ha espresso in merito parere favorevole con e-mail del 17 dicembre 2019;

Considerato che il Regolamento in parola detta disposizioni dirette ad assicurare l'accesso degli operatori sanitari e tecnici all'informazione in ordine a farmaci, dispositivi e attrezzature sanitarie e nel contempo a favorire comportamenti uniformi, trasparenti e corretti, evitando conflitti di interesse in materia;

Ritenuto, per i motivi di cui in premessa, di approvare il *Regolamento dell'attività degli informatori scientifici all'interno delle strutture sanitarie ospedaliere ed extraospedaliere dell'A.A.S. n. 5 "Friuli Occidentale"*, come allegato al presente provvedimento, prevedendone l'entrata in vigore dal 1 marzo 2020 per consentirne l'adeguata conoscenza da parte delle strutture aziendali, dando mandato alla S.C. Affari Generali di procedere alla trasmissione del Regolamento citato alla Direzione Centrale Salute, alla sua pubblicazione nell'apposita sezione del sito web dell'Azienda e alla sua diffusione;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219 "<http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow> - 1 Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano.";
- Legge 06 novembre 2012, n. 190 - "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione";

Decreto n. 535 del 19/12/2019 pag. 3

Considerato che

- il presente decreto è conforme alla proposta formulata dalla struttura AFFARI GENERALI;
- il Direttore della Struttura proponente ha verificato la regolarità amministrativa della stessa in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale, nonché la copertura della spesa prevista nel budget assegnato per l'anno in corso;

Acquisiti i pareri favorevoli del Vicecommissario straordinario cui sono attribuiti i poteri e le funzioni del direttore amministrativo, del Vicecommissario straordinario cui sono attribuiti i poteri e le funzioni del direttore sanitario *facente funzioni* e del Vicecommissario straordinario cui sono attribuiti i poteri e le funzioni del direttore dei servizi sociosanitari;

DECRETA

1. Di approvare il *Regolamento dell'attività degli informatori scientifici all'interno delle strutture sanitarie ospedaliere ed extraospedaliere dell'A.A.S. n. 5 "Friuli Occidentale"*, come allegato al presente provvedimento, prevedendone l'entrata in vigore dal 1° marzo 2020 per consentirne l'adeguata conoscenza da parte delle strutture aziendali;
2. Di dare mandato alla S.C. Affari Generali di procedere alla trasmissione del Regolamento citato alla Direzione Centrale Salute, alla sua pubblicazione nell'apposita sezione del sito web dell'Azienda e alla sua diffusione;
3. Di riservarsi l'adozione di ulteriori provvedimenti in ordine a eventuali modifiche e/o integrazioni su indicazione della Direzione Centrale Salute e/o che dovessero rendersi eventualmente necessarie;
4. di dare atto inoltre che non si rilevano conflitti di interesse con riferimento al presente provvedimento.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Vicecommissario straordinario
cui sono attribuiti i poteri e le funzioni del direttore amministrativo
dott.ssa Lorena Basso

Il Vicecommissario straordinario
cui sono attribuiti i poteri e le funzioni del direttore sanitario *facente funzioni*
dott. Giuseppe Sclipa

Il Vicecommissario straordinario
cui sono attribuiti i poteri e le funzioni del direttore dei servizi sociosanitari
dott. Roberto Orlich

Il Commissario
dott. Eugenio Possamai

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LORENA BASSO

CODICE FISCALE: BSSLRN70L63I403Q

DATA FIRMA: 19/12/2019 12:39:22

IMPRONTA: 963202EF5291020484A0D6BB52BF7834341862D7BDCB40B4E140D1117659F28E
341862D7BDCB40B4E140D1117659F28EFB623FFF9F33CA53896B4406C9EDB050
FB623FFF9F33CA53896B4406C9EDB050CD9E68BF38145DEABE994F68C65564C6
CD9E68BF38145DEABE994F68C65564C6342B8F682D0E5F5597D0FE0366308B20

NOME: ROBERTO ORLICH

CODICE FISCALE: RLCRRT59H24L424T

DATA FIRMA: 19/12/2019 12:47:11

IMPRONTA: 0096F78B113D696E6E46411043097056D428D6220957B8BCDCE3CB8754DB62CE
D428D6220957B8BCDCE3CB8754DB62CEE367FA75EA99C3946F0B7C20A20B1244
E367FA75EA99C3946F0B7C20A20B1244E6D533020B522CE3D9B78087E0F65756
E6D533020B522CE3D9B78087E0F65756EFCF41BB6539CBF7D76C7E32BC7D32CB

NOME: GIUSEPPE SCLIPPA

CODICE FISCALE: SCLGPP52T31I403U

DATA FIRMA: 19/12/2019 13:01:23


IMPRONTA: 4CF62AA8BEB7250C2FFF89576819C1BD957A65694D092CBC1462E9C18F54322E
957A65694D092CBC1462E9C18F54322EA4947A582F14E9786F0DC852AF18EB01
A4947A582F14E9786F0DC852AF18EB015A0CD22D2FDC054E4286CB2D5541ED45
5A0CD22D2FDC054E4286CB2D5541ED45F1595FAACDFF14E1D01AF7B2DBC191C3

NOME: EUGENIO POSSAMAI

CODICE FISCALE: PSSGNE59M27C957L

DATA FIRMA: 19/12/2019 13:09:42

IMPRONTA: 3241F31DBF3C8982901F5FFB375108119DC75A9FCF67A1AD21EC99BE4A2C1E99
9DC75A9FCF67A1AD21EC99BE4A2C1E991FFE5536F1845D557B96D78183E0DDF4
1FFE5536F1845D557B96D78183E0DDF4C44553EB1B84B0E6513A6AA468FC930B
C44553EB1B84B0E6513A6AA468FC930B76B47F4D6970E9B02E3DFCEBBB0A790E



via della Vecchia Ceramica, 1 - 33170 Pordenone (PN) - Italy
C.F. e P.I. 01772890933 PEC: aas5.protgen@certsanita.fvg.it

REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ DEGLI INFORMATORI SCIENTIFICI ALL'INTERNO DELLE STRUTTURE SANITARIE OSPEDALIERE ED EXTRAOSPEDALIERE DELL'A.A.S. N. 5 "FRIULI OCCIDENTALE"

ART. 1 Attività degli informatori scientifici.

L'attività degli informatori scientifici del farmaco e dei dispositivi medici (inclusi parafarmaci e alimenti destinati ad un'alimentazione particolare) all'interno delle strutture sanitarie ospedaliere ed extra ospedaliere è svolta nei locali e negli orari individuati dalla Direzione Sanitaria dell'Azienda su proposta dei Direttori/Responsabili di ogni struttura interessata, che utilizzano a tal fine il modulo allegato.

La pubblicità dell'informazione in materia sanitaria, fornita da singoli o da strutture, non può prescindere, nelle forme e nei contenuti, da principi di correttezza informativa, responsabilità e decoro professionale.

L'informazione, con qualsiasi mezzo diffusa, non deve essere arbitraria e discrezionale, ma obiettiva, veritiera, corredata da dati oggettivi e controllabili.

Il professionista che partecipa, collabora od offre patrocinio o testimonianza alla informazione sanitaria non deve venir meno a principi di rigore scientifico, onestà intellettuale e prudenza.

Il professionista non deve divulgare notizie su avanzamenti nella ricerca biomedica e su innovazioni in campo sanitario non ancora validate e accreditate dal punto di vista scientifico, in particolare se possano alimentare infondate attese e speranze illusorie.

ART. 2 Locali utilizzabili per l'informazione scientifica.

L'informazione scientifica sul farmaco e sui dispositivi medici può avvenire nei locali di segreteria del reparto, nelle sale medici e in altri spazi istituzionalmente non dedicati ad attività sanitaria a favore di utenti. Eventuali accessi in altri locali ospedalieri (es. locali blocco operatorio) devono essere autorizzati dalle Direzioni mediche dei PP.OO. secondo quanto indicato nel protocollo operativo aziendale vigente.

L'informazione scientifica non può avvenire all'interno delle stanze di degenza e di diagnostica. Possono essere utilizzati gli ambulatori solo nei casi in cui non siano disponibili soluzioni alternative.

Per l'utilizzo di dispositivi in prova in sala operatoria o in altri locali si rinvia al Regolamento vigente reperibile presso il sito WEB aziendale in "Amministrazione Trasparente > Disposizioni generali > Atti generali > Atti amministrativi generali > Regolamenti".

ART. 3 Tutela dell'attività istituzionale.

L'informazione scientifica non deve avvenire durante lo svolgimento dell'attività istituzionale rivolta ai pazienti ricoverati e/o ambulatoriali o, per la S.C. Assistenza Farmaceutica, durante lo svolgimento dell'attività distributiva.

ART. 4 Divieti. Segnalazione delle trasgressioni.

Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di informazione scientifica del farmaco al di fuori degli spazi e dei tempi individuati al precedente art. 1.

Gli operatori che rilevano una violazione a quanto disposto dal presente regolamento sono tenuti a segnalarla ai rispettivi Direttori / Responsabili / Coordinatori infermieristici, i quali invieranno apposita relazione alle Direzioni mediche di PP.OO. /Distretti/Dipartimenti territoriali.

ART. 5 Programmazione degli incontri.

I medici, i farmacisti, gli infermieri, le ostetriche, i fisioterapisti, i tecnici sanitari e le altre figure professionali aziendali devono assicurare la programmazione degli incontri mediante visite individuali su appuntamento o, preferibilmente, mediante incontri collegiali organizzati di concerto con le strutture interessate.

Ai Direttori di Dipartimento/struttura è rimessa la programmazione di tali incontri collegiali.

La programmazione degli incontri deve essere ispirata al principio di imparzialità; l'attività degli informatori scientifici non può essere limitata arbitrariamente a singoli od alcune categorie né possono essere praticate ingiustificate condizioni di particolare favore.

ART. 6 Canali informativi.

Per quanto riguarda la raccolta e la diffusione delle informazioni scientifiche di confronto provenienti da fonti indipendenti, l'AAS mette a disposizione di medici, farmacisti, infermieri, ostetriche, fisioterapisti, tecnici sanitari e delle altre figure professionali aziendali canali informativi sia tradizionali che multimediali.

ART. 7 Gestione dei campioni di farmaci e dispositivi medici.

I medici, i farmacisti, gli infermieri, le ostetriche, i fisioterapisti, i tecnici sanitari e le altre figure professionali aziendali che acquisiscono farmaci dall'informatore sono direttamente responsabili della loro tenuta e del loro utilizzo e dei relativi controlli inerenti le date di scadenza; si richiamano a tal fine le vigenti disposizioni aziendali relative alle procedure di stoccaggio e conservazione dei farmaci.

Prescrizione, adozione, suggerimento di farmaci e dispositivi medici devono essere ispirati a principi di autonomia, professionalità, responsabilità, eticità, efficacia, scientificità, adeguatezza, dignità, cura degli interessi dell'utente e rispetto della libertà di scelta del paziente, uso appropriato delle risorse, correttezza, assenza di indebiti condizionamenti esterni.

Nei locali messi a disposizione di MMG e PLS, questi ultimi, qualora acquisiscano dall'informatore farmaci e/o dispositivi medici, sono direttamente responsabili della loro tenuta e del loro utilizzo e dei relativi controlli inerenti le date di scadenza.

In merito ai farmaci temporaneamente classificati in CNN (farmaci in fascia C non negoziati) in attesa di definizione della rimborsabilità i clinici hanno l'obbligo di chiedere autorizzazione alla commissione del Prontuario di Area Vasta o in sua assenza alla SOC Assistenza Farmaceutica prima di accettare eventuali campioni in quanto è necessario valutare la ricaduta dell'avvio di terapie di cui non si è ancora definito l'impatto sulla spesa e sui consumi aziendali.

Si richiamano tutti gli operatori al rispetto della vigente normativa in materia e in particolare degli Artt. 118, 119 e 125 del D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219 "Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano."

ART. 8 Cartellonistica e calendari relativi a luogo, giorni ed orari di ricevimento.

I Direttori/Responsabili delle strutture interessate devono curare che siano esposti, nei locali di attesa e sulla porta di accesso ad ogni reparto ed agli ambulatori, cartelli riportanti le principali disposizioni del regolamento aziendale delle attività di informazione scientifica del farmaco e, in particolare, luogo, giorni ed orari di ricevimento degli informatori scientifici.

I direttori/Responsabili delle strutture interessate devono curare, altresì, l'aggiornamento della cartellonistica, nell'eventualità che vi siano variazioni in ordine alle notizie in essa contenute.

ART. 9 Segreto d'ufficio.

I dipendenti non possono fornire agli informatori scientifici del farmaco e dei dispositivi medici informazioni sulle abitudini prescrittive dei medici o sui dati dei singoli pazienti. La violazione di questa previsione comporta la responsabilità disciplinare, civile, amministrativa e penale del trasgressore.

ART. 10 Vigilanza.

I Direttori delle Direzioni Mediche Ospedaliere / S.C. Assistenza Farmaceutica / Distretti / Dipartimenti territoriali / Strutture Complesse, i Responsabili delle Strutture Semplici e i Coordinatori vigilano affinché le attività di presentazione e informazione scientifica del farmaco e dei dispositivi medici vengano svolte esclusivamente nei locali e negli orari stabiliti ai sensi dei precedenti articoli 1 e 2.


Nel caso vengano riscontrate irregolarità sarà cura dei Direttori delle Direzioni Mediche Ospedaliere / S.C. Assistenza Farmaceutica /Distretti / Dipartimenti territoriali, direttamente o su segnalazione dei Direttori delle Strutture Complesse/ dei Responsabili delle Strutture Semplici / dei coordinatori, inviare il relativo verbale al Direttore Sanitario dell'Azienda, entro sette giorni successivi a quello in cui si è rilevata l'inosservanza, affinché assuma i necessari provvedimenti.

Gli operatori che rilevano una violazione a quanto disposto dal presente regolamento sono tenuti a segnalare ai rispettivi Direttori / Responsabili / Coordinatori infermieristici, i quali invieranno apposita relazione alle Direzioni mediche di PP.OO. /Distretti/Dipartimenti territoriali.

Allegato 1: Calendario degli orari di ricevimento degli informatori scientifici. Ai Direttori/Responsabili o loro delegati è richiesta la compilazione del Calendario di disponibilità per gli informatori scientifici.

Allegato 2: estratto degli Artt. 118, 119 e 125 del D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219 "Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano."

Allegato 1



Calendario Disponibilità Informatori Scientifici

Giorni luoghi e orari disponibili per il ricevimento degli informatori scientifici. Le attività di informazione scientifica non sono consentite durante gli orari di visita/assistenza dei pazienti. Gli appuntamenti vanno comunque programmati e richiesti agli operatori coinvolti.

Struttura di Appartenenza: Specificare la struttura

Giorni disponibili: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica

Orari disponibili: Specificare la fascia oraria di ricevimento per ogni giorno selezionato

Luogo: Specificare Edificio e n° stanza

Note Testo Libero

Responsabile

Data di Stesura

Il calendario deve essere compilato a livello informatico dal Direttore/Responsabile di struttura o loro delegati e va trasmesso a Direzione Sanitaria, Direttori delle Direzioni Mediche Ospedaliere / S.C. Assistenza Farmaceutica /Distretti / Dipartimenti territoriali, all'Ufficio Relazioni con il Pubblico e alle portinerie aziendali a cura del compilatore.

Deve essere a cura del compilatore stampato e posizionato in prossimità dei locali individuati e in ogni altro posto utile ad assicurarne la massima visibilità anche all'utenza.

Il calendario all'occorrenza è utilizzato e reso disponibile anche al fine di attività di vigilanza.

Allegato 2

D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219 "Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano."

Art. 118. "Autorizzazione della pubblicità presso il pubblico"

1. Nessuna pubblicità di medicinali presso il pubblico può essere effettuata senza autorizzazione del Ministero della salute, ad eccezione:

- a) delle inserzioni pubblicitarie sulla stampa quotidiana o periodica e sulle pagine web che, ferme restando le disposizioni dell'articolo 116, comma 1, si limitano a riprodurre integralmente e senza modifiche le indicazioni, le controindicazioni, le opportune precauzioni d'impiego, le interazioni, le avvertenze speciali, gli effetti indesiderati descritti nel foglio illustrativo, con l'eventuale aggiunta di una fotografia o di una rappresentazione grafica dell'imballaggio esterno o del confezionamento primario del medicinale;
- b) delle fotografie o rappresentazioni grafiche dell'imballaggio esterno o del confezionamento primario dei medicinali apposte sui siti internet autorizzati ai sensi dell'articolo 112-quater e sui cartelli dei prezzi di vendita al pubblico e degli eventuali sconti praticati esposti da coloro che svolgono attività di fornitura al pubblico, limitatamente ai farmaci di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Art. 119. "Pubblicità presso gli operatori sanitari"

1. Gli operatori sanitari ai quali può essere rivolta la pubblicità di un medicinale sono esclusivamente quelli autorizzati a prescriberlo o a dispensarlo.

Art. 125. "Campioni gratuiti"

1. I campioni gratuiti di un medicinale per uso umano possono essere rimessi solo ai medici autorizzati a prescriberlo e devono essere consegnati soltanto per il tramite di informatori scientifici. I medici devono assicurare la conservazione secondo le istruzioni indicate sulla confezione o sul foglio illustrativo.
2. I campioni non possono essere consegnati senza una richiesta scritta, recante data, timbro e firma del destinatario.
3. Gli informatori scientifici possono consegnare a ciascun sanitario due campioni a visita per ogni dosaggio o forma farmaceutica di un medicinale esclusivamente nei diciotto mesi successivi alla data di prima commercializzazione del prodotto ed entro il limite massimo di otto campioni annui per ogni dosaggio o forma.
4. Fermo restando il disposto del comma 2, gli informatori scientifici possono inoltre consegnare al medico non più di quattro campioni a visita, entro il limite massimo di dieci campioni annui, scelti nell'ambito del listino aziendale dei medicinali in commercio da più di diciotto mesi.
5. I limiti quantitativi dei commi 3 e 4 si applicano anche ai medicinali vendibili al pubblico in farmacia non dispensati con onere a carico del Servizio sanitario nazionale.
6. Ogni campione deve essere graficamente identico alla confezione più piccola messa in commercio. Il suo contenuto può essere inferiore, in numero di unità posologiche o in volume, a quello della confezione in commercio, purché risulti terapeuticamente idoneo; la non corrispondenza del contenuto e, eventualmente, del confezionamento primario alla confezione autorizzata deve essere espressamente richiamata in etichetta.
7. Unitamente ai campioni deve essere sempre consegnato il riassunto delle caratteristiche del prodotto, tranne che nell'ipotesi prevista dal comma 5 dell'articolo 122.
8. Tranne che nel caso di evidenti difficoltà tecniche, sull'imballaggio esterno, sul confezionamento primario e, se del caso, sul bollino autoadesivo utilizzato per la dispensazione del medicinale con onere a carico del Servizio sanitario nazionale, deve essere riportata in modo indelebile l'indicazione «campione gratuito - vietata la vendita» o altra analoga espressione.

9. Non può essere fornito alcun campione dei medicinali disciplinati dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
10. Le imprese farmaceutiche sono tenute a curare che le condizioni di conservazione eventualmente riportate sull'imballaggio esterno o sul confezionamento primario del medicinale siano rispettate fino alla consegna del campione al medico. In particolare le imprese dovranno fornire ai propri informatori scientifici tutte le informazioni necessarie relative alle modalità di corretta conservazione e distribuzione dei medicinali previste dalla normativa vigente, dotare gli stessi degli appositi strumenti di stivaggio dei campioni gratuiti per il loro trasporto. Agli informatori scientifici devono essere consegnati campioni gratuiti in quantità proporzionale al numero di visite previste per un determinato periodo, di massima ogni quindici giorni, comunque non superiore al mese.
11. La consegna di campioni al medico ospedaliero è soggetta alle disposizioni del presente articolo.
12. Le imprese farmaceutiche sono tenute a ritirare dagli informatori scientifici ogni richiesta medica di cui al comma 2 e conservare, per diciotto mesi, documentazione idonea a comprovare che la consegna di campioni è avvenuta nel rispetto delle disposizioni del presente decreto.
13. Il Ministro della salute, su proposta dell'AIFA, tenuto conto dell'andamento dei consumi dei medicinali, può, con decreto, ridurre il numero dei campioni che possono essere consegnati dagli informatori scientifici ai sensi del presente articolo o prevedere specifiche ulteriori limitazioni per determinate categorie di medicinali.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LORENA BASSO

CODICE FISCALE: BSSLRN70L63I403Q

DATA FIRMA: 19/12/2019 12:39:37

IMPRONTA: 1D814370DCE91C28C57B97805FDA3C4E045D08DEA803CF26349E282AFEBBA0986
045D08DEA803CF26349E282AFEBBA09865C9DFE9293567B6542B4A0AC58072C22
5C9DFE9293567B6542B4A0AC58072C22D8E9512B32A7F2E24C32BEF2F0D19A4B
D8E9512B32A7F2E24C32BEF2F0D19A4BE37ED5E6FA400133DD0D973CA18940B0

NOME: ROBERTO ORLICH

CODICE FISCALE: RLCRRT59H24L424T

DATA FIRMA: 19/12/2019 12:47:19

IMPRONTA: 98B0E32626537754DEB9975FBDB277E003FAC876E58BC76262DCD09A8DE4E304
03FAC876E58BC76262DCD09A8DE4E3049778DD36D8C0828E0FDC0F0A378FF6BF
9778DD36D8C0828E0FDC0F0A378FF6BF7A6D0A66A6383CACC933ED1849C741C4
7A6D0A66A6383CACC933ED1849C741C40C17E1C93121DC58DE79F63B55A4C0C0

NOME: GIUSEPPE SCLIPPA

CODICE FISCALE: SCLGPP52T31I403U

DATA FIRMA: 19/12/2019 13:01:31

IMPRONTA: 993F0E8EF8C4DC90F40C2E349318BF2EFF0FCBC4174FA0052C97C10D682325AF
FF0FCBC4174FA0052C97C10D682325AF80479F4A6B41101DD21BC72D03ADCA2C
80479F4A6B41101DD21BC72D03ADCA2CBF798E8ACFC58398850431029B16A8A8
BF798E8ACFC58398850431029B16A8A8F7BC07DD4434F13A4A3202B9474FA6E8

NOME: EUGENIO POSSAMAI

CODICE FISCALE: PSSGNE59M27C957L

DATA FIRMA: 19/12/2019 13:09:47

IMPRONTA: 817084B4CF03D239F9E3384494F865A2FB23F947739D5AD81FA36A6BDDC247FD
FB23F947739D5AD81FA36A6BDDC247FD7959172988838661CF7967B0BA9F4475
7959172988838661CF7967B0BA9F4475B8B4CB8BF8F6A7378B7ED34ED87A6FAD
B8B4CB8BF8F6A7378B7ED34ED87A6FADF519AD5C38B34FD746D3CA4372EDCC9B